

TRIBUNALE di PISTOIA

- Liquidazione giudiziale:
- Giudice Delegato: Dott.ssa Curci
- Curatore procedura di liquidazione: Dott. Nicola Vezzani
- Procedimento: L.G. 4/2026

Premessa

Il sottoscritto Ing. Benedetto Biagini, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Pistoia al n° 547 e con studio in Pieve a Nievole Via Matteotti 84, è stato incaricato perito estimatore dal Curatore Dott. Nicola Vezzani in data 6 Febbraio 2026 previo visto dell'Ill.mo Sig. Giudice Delegato. L'incarico prevede di verificare la conformità dei beni di proprietà della ditta in epigrafe e la stima degli stessi in relazione alla loro vendibilità a commercianti/ditte specializzate per il ripristino e la messa a norma o la valorizzazione degli stessi quali rottami.

Consistenza dei beni

Il bene, oggetto della presente perizia, è il seguente:

Cella frigorifera 15015x6045x3600 mm. comprensiva del gruppo frigorifero composto di n. 2 sistemi di refrigerazione.

La cella frigorifera si trova presso l'unità locale della ditta in epigrafe in Via Occhiali 161 San Marcello Pistoiese.

Macchinari ed attrezzature

Per quanto riguarda qualsiasi atto di vendita a terzi si evidenzia l'obbligo legislativo di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare:

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In merito a tale circostanza vedasi inoltre l'Interpello n. 1/2017, inoltrato presso la Commissione di cui all'art. 12 c. 2 del D. Lgs. 81/08, nel quale quest'ultima, richiamando la Sentenza "Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013", "ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis."

Per le macchine commercializzate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 459/96 si rileva la necessità dell'accertamento di rispondenza alle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento al D.lgs. 81/08 art. 70 comma 2, Allegato V.

Per le macchine commercializzate in regime di dichiarazione di conformità CE, in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 459/96, oggi sostituito dal D.lgs. 27/01/2010 n. 17, si dovrà accertare la rispondenza al dettato dell'art. 70 comma 1 del D.lgs. 81/08:

“Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.”.

Macchine conformi/non conformi

Per quanto attiene la conformità o meno delle attrezzature esistenti si osserva quanto segue.

All'atto della vendita dovrà essere precisata la consegna del Manuale d'uso e manutenzione e della Dichiarazione di Conformità all'acquirente. Quest'ultimo all'atto della messa in servizio del macchinario acquistato dovrà verificarne la completa funzionalità in relazione ai contenuti del Manuale, procedere alla formazione del personale incaricato di condurlo e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 81/08 in relazione anche al contesto di installazione.

Nel prosieguo, per ciascuno dei beni, si danno indicazioni sulla possibilità di vendita evidenziando che:

Vendibile: l'impianto o macchinario o comunque bene mobile risulta conforme alla normativa di sicurezza sul lavoro o non è soggetto alla stessa. L'acquirente avrà l'obbligo di aggiornare la propria valutazione del rischio, di formare adeguatamente il personale alla conduzione del bene, di verificare che i dispositivi di sicurezza, di cui è dotato l'impianto, siano funzionanti successivamente al trasferimento e installazione in altro luogo e/o al momento della messa in esercizio.

Non vendibile: questa dizione significa che l'impianto / attrezzatura allo stato attuale non è vendibile ad un acquirente utilizzatore. Potrà essere venduto ad un acquirente che dichiara, all'atto di vendita, che l'acquisto è finalizzato esclusivamente alle manutenzioni necessarie alla messa a norma. Per tali beni viene dunque indicato un valore economico di liquidazione per la vendita di cui sopra. L'assenza di un acquirente come sopra comporterà la rottamazione del bene con conferimento a ditta specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Rottamare: questa dizione prescrive la rottamazione del bene con conferimento a ditta specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L'indicazione di rottamazione tiene conto del cattivo stato di conservazione, dell'assenza

dei requisiti di sicurezza del macchinario, del costo per la messa a norma eccessivo e superiore al valore residuo del bene, della pericolosità intrinseca del bene in esercizio.

Cella frigorifera costituita da:

Struttura coibentata per la conservazione della temperatura, marca Frigor Box International s.r.l., matricola non identificata, anno 2020.

Portone ad apertura automatica.

Doppio impianto di refrigerazione con compressori Dorin.

Quadro elettrico generale Pego, s/n 3011021664

Compressore Dorin sostituito, da ritenersi non funzionante e che necessita di manutenzione.

Dichiarazione di conformità CE; schemi elettrici cella, impianto di refrigerazione e porta automatica.

Lo stato di conservazione della cella è da considerarsi buono.

Oltre alla documentazione allegata alla presente perizia si dovrà allegare alla vendita anche la documentazione in situ evidenziata nella documentazione fotografica.

Il bene è vendibile.

Criteri di valutazione e modalità operativa

Si definisce “Valore di mercato (in ipotesi di continuità d’uso)” il valore attribuibile ai beni in relazione alla loro consistenza, caratteristiche, obsolescenza, presupponendo che possano continuare ad essere utilizzati nella medesima attività. Tale valore non rappresenta l’ammontare realizzabile da una vendita frazionata dei beni ma il più probabile valore di scambio, tra cedente ed acquirente, nell’ipotesi che essi possano essere utilizzati nell’ambito di una attività per cui sono stati progettati e costruiti senza soluzione di continuità; in particolare ciò è correlabile a due sistemi produttivi (cedente ed acquirente) in attività ed in grado di condurre l’esercizio produttivo e commerciale.

Si definisce, invece, “Valore di liquidazione” l’ammontare lordo che può essere realizzato dalla vendita frazionata dei beni sul libero mercato, in tempi comunque limitati e nella condizione “così come sono e dove sono”. Inoltre i beni sono da considerarsi non funzionanti e ciò contribuisce ad aumentare il rischio di commercializzazione da parte dell’acquirente su cui gravano costi di smontaggio, trasporto, manutenzioni straordinarie, nuovo avviamento.

Per quanto riguarda la valutazione economica sono stati seguiti i principi di generale accettazione ricorrendo, in particolare, ai criteri di seguito riportati:

Stima a valore di mercato: basato sul confronto con beni simili od equivalenti, per caratteristiche, modalità e finalità d’uso, che siano stati oggetto di transazioni economiche recenti.

Stima a valore di costo: basato sull'acquisizione del valore di acquisto del bene, opportunamente deprezzato in relazione agli ammortamenti subiti.

Nel caso in esame per quanto l'azienda abbia cessato la produzione, constatato il buono stato di conservazione della cella frigorifera il valore attribuito al bene è quello di mercato, con stima a valore di costo opportunamente deprezzato in base alla obsolescenza (8% annuo) e alle spese di smontaggio necessarie per il trasferimento del bene ad altra destinazione (70% dei costi di montaggio originari) e rivalutato per la presenza di un compressore più recente installato successivamente alla fornitura della cella e per le attività di manutenzione esperite ai fini della conservazione e delle efficienze di esercizio del bene.

Attività peritali

L'attività di perizia è consistita in:

- 1) Sopralluogo in data 13 febbraio 2026 presso lo stabilimento in via Occhiali 161 San Marcello Pistoiese;
- 2) Inventario e descrizione sommaria del bene;
- 3) Ricerca documentazione presso costruttori e siti web;
- 4) Valutazione del bene riguardo allo stato di conservazione e alla conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 5) Stima del valore economico più probabile.

Conclusione

Il valore dell'impianto cella frigorifera, come descritto in precedenza e con le considerazioni in merito a smontaggio e trasporto della stessa a cura dell'acquirente, è pari a **€ 22.500,00**.

La presente perizia è composta di n° 4 pagine di testo, documentazione fotografica e documentazione da allegare all'atto di vendita delle attrezzature.

Tutto ciò a compimento dell'incarico ricevuto e nella consapevolezza di aver bene proceduto nelle operazioni a me affidate.

Pieve a Nievole, 15 febbraio 2026

In fede

Ing. Benedetto Biagini

Allegati

- Documentazione fotografica
- Dichiarazione di conformità CE e schema cella